

**Le Società
di Intermediazione
Mobiliare**

INDICE

1. FONTI NORMATIVE	5
2. DEFINIZIONE	5
3. ATTIVITA'	5
4. PROCEDURA AUTORIZZATIVA	6
5. REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI	7
6. PARTECIPANTI AL CAPITALE	9
6.1 PARTECIPAZIONI RILEVANTI ED OBBLIGHI INFORMATIVI	9
6.2 REQUISITO DI ONORABILITÀ	10
7. PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE SIM	11
7.1 PARTECIPAZIONI DI NATURA FINANZIARIA E STRUMENTALE	12
7.2 PARTECIPAZIONI DI NATURA NON FINANZIARIA	12
7.3 PARTECIPAZIONI ACQUISITE NELL'AMBITO DELL'ADESIONE A CONSORZI DI GARANZIA E COLLOCAMENTO	12
8. OPERATIVITA' TRANSFRONTALIERA	12
8.1 OPERATIVITÀ TRANSFRONTALIERA PER ATTIVITÀ AMMESSE AL MUTUO RICONOSCIMENTO SENZA SUCCURSALI	13
8.2 OPERATIVITÀ TRANSFRONTALIERA PER ATTIVITÀ AMMESSE AL MUTUO RICONOSCIMENTO CON SUCCURSALI	14
8.3 OPERATIVITÀ TRANSFRONTALIERA PER ATTIVITÀ NON AMMESSE AL MUTUO RICONOSCIMENTO	14
9. VIGILANZA	14
10. L'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE ED IL CONTROLLO DEL RISCHIO	17
11. IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI	19
11.1 PROCEDURE INTERNE	19
11.2 CONTROLLO INTERNO	19

11.3 CODICE INTERNO DI COMPORTAMENTO	20
11.4 RECLAMI	21
ALLEGATO A - PROGRAMMA INIZIALE DI ATTIVITA'	22
ALLEGATO B - RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA	24

1. FONTI NORMATIVE

- Testo Unico Finanziario – Decreto legislativo n. 58/98 (di seguito TUF);
- Testo Unico Bancario – Decreto legislativo n. 385/93 (di seguito TUB);
- Delibera Consob n. 11522/98;
- Regolamento Banca d'Italia 1 luglio 1998;
- Regolamento Banca d'Italia 4 agosto 1998;
- Decreto Ministeriale 11 novembre 1998 n. 468;
- Decreto Ministeriale 11 novembre 1998 n. 469.

2. DEFINIZIONE

La “società di intermediazione mobiliare” (SIM) è l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del TUB, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia.¹

3. ATTIVITA' ²

Le SIM, preventivamente autorizzate, possono svolgere i servizi di investimento³:

- negoziazione per conto proprio;
- negoziazione per conto terzi;
- collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti degli emittenti;
- gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
- ricezione e trasmissione di ordini, nonché mediazione.

Le SIM possono, inoltre, svolgere i servizi accessori, i servizi connessi e strumentali e le altre attività finanziarie:

Servizi accessori

- custodia e amministrazione di strumenti finanziari;
- locazione di cassette di sicurezza;
- concessione di finanziamenti al fine di consentire loro di effettuare un'operazione relativa a uno o più strumenti finanziari, in cui interviene l'impresa che concede il finanziamento;
- consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese;
- servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;
- consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari;
- intermediazione in cambi a quando è collegato alla prestazione di servizi di investimento.

¹ Art. 1 TUF

² Art. 18, comma 1 e comma 4 TUF

³ Art. 1, comma 5 TUF

Servizi connessi e strumentali

Si intendono attività connesse, posta l'assenza di una specifica definizione, le attività che consentono di promuovere e sviluppare l'attività principale esercitata.

E' strumentale l'attività che ha carattere ausiliario rispetto a quella principale svolta. E' tale, a titolo esemplificativo, l'attività di studio, ricerca, analisi in materia economica e finanziaria, elaborazione trasmissione, e comunicazione di dati ed informazioni economiche e finanziarie, predisposizione e gestione di servizi informatici o di elaborazione di dati, amministrazione di immobili ad uso funzionale, rappresentanza di operatori esteri.

Altre Attività Finanziarie

Si intendono le attività diverse dai servizi di investimento e dai servizi accessori, normalmente correlate ad operazioni di mercato o alla gestione di portafoglio.

4. PROCEDURA AUTORIZZATIVA

La domanda di autorizzazione⁴ allo svolgimento dei servizi di investimento, sottoscritta dal legale rappresentante della società e in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo, è presentata alla Consob.

La domanda di autorizzazione deve indicare:

- la denominazione sociale, la sede legale, la direzione generale e i relativi numeri telefonici, di telex e di telefax;
- i servizi di investimento per il cui esercizio viene richiesta l'autorizzazione. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione abbia ad oggetto, anche congiuntamente, i servizi di:
 - collocamento senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
 - gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
 - ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione. La domanda stessa deve altresì precisare se la società richiede l'autorizzazione allo svolgimento di tali servizi senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della società stessa;
- l'elenco dei documenti che vengono allegati alla domanda stessa.

La Consob, entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, verifica la completezza della domanda e, in caso di documentazione mancante, richiede che si provveda ad integrarla entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. La domanda prende data dal giorno della sua presentazione o da quello di completamento della documentazione ad essa allegata.

La Consob, ricevuta la domanda, accerta la ricorrenza delle seguenti condizioni⁵:

- la forma adottata sia quella di società per azioni;
- la denominazione sociale comprenda le parole "società di intermediazione mobiliare";
- la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;
- il capitale sociale versato sia di ammontare non inferiore a quella determinato in via generale dalla Banca d'Italia (385.000 euro per le SIM che intendono svolgere, anche congiuntamente, i servizi di a) collocamento senza preventiva sottoscrizione o acquisto

⁴ Art. 7, comma 3 Delibera Consob n. 11522/98

⁵ Art. 19, comma 1 TUF

a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; b) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi; c) ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione a condizione che le SIM non detengano le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari della clientela e che le attività di cui ai precedenti punti siano svolte senza assunzione di rischi da parte della SIM. Il capitale versato è di 1 milione di euro in tutti gli altri casi⁶);

- venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale⁷ nonché una relazione sulla struttura organizzativa⁸ di cui il provvedimento indica schema e contenuti;
- i soggetti che svolgono funzione di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità, indipendenza ed onorabilità;
- i titolari di partecipazioni abbiano i requisiti di onorabilità;
- la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa e siano rispettate almeno le condizioni richieste ai sensi dell' art. 15, comma 5 del TUF⁹, qualora vi sia chi intenda acquisire o cedere una partecipazione qualificata nel capitale di una SIM.

La Consob, ricevuta la domanda e sentita la Banca d'Italia, delibera entro il termine massimo di 120 giorni. L' autorizzazione è negata quando dalla verifica delle condizioni non risulta garantita la sana e prudente gestione.

Entro il termine di dodici mesi dalla data di autorizzazione, deve essere iniziato lo svolgimento del servizio per il quale è stata ottenuta, inoltre, lo svolgimento non può essere interrotto per più di sei mesi, pena decadenza dell' autorizzazione medesima¹⁰.

In seguito al rilascio dell'autorizzazione la Consob iscrive la SIM nell'apposito albo ed informa la Banca d'Italia. Gli estremi dell'iscrizione (numero di iscrizione, denominazione sociale, sede legale, direzione generale, estremi del provvedimento autorizzativo) devono essere riportati in tutti gli atti e la corrispondenza della SIM. Ogni 31 marzo l'albo viene pubblicato, con aggiornamenti fino al dicembre dell' anno precedente¹¹.

Le SIM che intendono prestare il servizio di negoziazione devono altresì essere autorizzate da Borsa Italiana S.p.A.. A tal fine l'operatore deve dimostrare di possedere i requisiti organizzativi, professionali e tecnologici determinati da Borsa Italiana.

5. REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI

Gli esponenti aziendali, intesi quali i membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci (anche i supplenti), nonché il Direttore Generale devono possedere specifici requisiti¹² di professionalità,

⁶ Regolamento Banca d'Italia, 4 agosto 2000

⁷ Allegato A

⁸ Allegato B

⁹ La Banca d'Italia determina con regolamento:

- a) le partecipazioni qualificate e le relative soglie partecipative, tenendo conto dell'influenza che consentono di esercitare sulla società;
- b) i soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni quando i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o sono attribuiti a un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse, nonché quando esistono accordi concernenti l'esercizio del diritto di voto;
- c) le procedure ed i termini per l'effettuazione delle comunicazioni.

¹⁰ Art 13 Delibera Consob 11522/98

¹¹ Art. 20 TUF e Delibera Consob 11760/98

¹² Art. 13 TUF e Decreto Ministeriale 468/98

onorabilità ed indipendenza e ciò al fine di garantire, unitamente agli altri requisiti richiesti, la sana e prudente gestione della SIM.

- *Requisito di onorabilità*¹³: possono ricoprire il ruolo di esponenti aziendali solo coloro che non si trovano nelle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall' art. 2382 del c.c., non sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria (salvi gli effetti della riabilitazione) o condannati con sentenza irrevocabile (salvi gli effetti della riabilitazione) per alcune tipologie di reato.
- *Requisito di professionalità*: i membri del Consiglio di Amministrazione e i Sindaci devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un' esperienza complessiva di almeno 3 anni attraverso l'esercizio di:
 - attività di amministrazione o controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
 - attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo;
 - attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
 - funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo¹⁴.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve avere un'esperienza complessiva di almeno 5 anni attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni sopraindicate in precedenza. L'Amministratore Delegato e il Direttore Generale (o funzioni equivalenti) devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a 5 anni.

- *Requisito di indipendenza*: in attesa dell'emanazione del relativo regolamento, Banca d'Italia ha stabilito che, seppure per ora nei confronti dei soli sindaci degli intermediari finanziari e degli intermediari del mercato mobiliare trovano applicazione, in base al nuovo regime, i requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile¹⁵, oltre a quelli che saranno successivamente determinati con apposito decreto ministeriale ai sensi degli artt. 109 del TUB e 13 del TUF.

Al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità, nonché di indipendenza (in capo ai sindaci), la società deve allegare il verbale della riunione del consiglio di amministrazione nel corso della quale sono stati verificati in capo agli esponenti aziendali i suddetti requisiti.

In assenza dei requisiti descritti, il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di sorveglianza o il Consiglio di gestione devono dichiarare la decadenza dalla carica entro 30 giorni dalla nomina o dalla conoscenza della situazione di difetto. In caso di inerzia, provvedono la Banca d'Italia o la Consob¹⁶.

¹³ Art. 14 TUF

¹⁴ Tali funzioni possono essere svolte anche presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori, purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

¹⁵ Art. 2399 c.c.

¹⁶ Art. 13 TUF, comma 2 e comma 3

Sono motivo di sospensione dalle cariche di membro del Consiglio di amministrazione, Sindaco, nonché Direttore Generale:

- la condanna non definitiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene previste per i reati citati nel punto precedente con sentenza non definitiva;
- l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza o di una misura cautelare di tipo personale.

6. PARTECIPANTI AL CAPITALE

6.1 Partecipazioni rilevanti ed obblighi informativi

Chiunque intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata (*acquisire* azioni con diritto di voto che, tenuto conto di quelle già possedute, danno luogo: a) al superamento del 5% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto della SIM; b) al superamento delle soglie del 10%, 20%, 33% e 50% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto della SIM;

c) al controllo della SIM, indipendentemente dall'entità della partecipazione; oppure *cedere* azioni con diritto di voto in modo tale che l'ammontare della partecipazione detenuta si riduca al di sotto di ciascuna delle soglie rilevanti ovvero che si verifichi la perdita del controllo) nel capitale di una SIM rappresentato da azioni con diritto di voto, deve inviare alla Banca d'Italia una comunicazione preventiva corredata della documentazione atta a comprovare l'idoneità del potenziale acquirente ad assicurare una sana e prudente gestione della SIM ed a non pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla stessa.

A tal fine rilevano i requisiti di onorabilità, la correttezza nelle relazioni di affari e l'affidabilità della situazione finanziaria dei soggetti che effettuano la comunicazione, nonché l'esistenza di legami di qualsiasi natura tra il richiedente ed altri soggetti capaci di influire sulla sana e prudente gestione della SIM.

La comunicazione deve essere inviata in duplice copia alla Filiale della Banca d'Italia ove ha sede legale la SIM cui si riferisce l'operazione e deve essere corredata da documenti¹⁷, diversi a seconda che il soggetto che effettua la comunicazione sia una persona fisica¹⁸ o una società¹⁹ e faccia parte o meno di un gruppo²⁰.

¹⁷ Regolamento Banca d'Italia 4 agosto 2000

¹⁸ Se il soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione è una *persona fisica*:

- il "curriculum vitae";
- riferimenti circa le relazioni di affari nonché gli altri collegamenti che il soggetto interessato ha in essere con la SIM cui si riferisce la partecipazione, altre SIM, banche e altri intermediari finanziari e con i partecipanti al capitale della SIM interessata;
- indicazione delle fonti di finanziamento che il soggetto intende eventualmente attivare per la realizzazione dell'operazione di acquisizione della partecipazione, con l'indicazione dei soggetti finanziatori;
- nel caso in cui eserciti attività di impresa in via diretta, informazioni concernenti la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa esercitata; documentazione atta a comprovare i requisiti di onorabilità.

¹⁹ Se il soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione è una *società*:

- bilancio dell'ultimo esercizio, corredato dalla relazione degli amministratori e del collegio sindacale e, ove esistente, dalla relazione della società di revisione;
- il "curriculum vitae" dei membri del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e del direttore generale;
- riferimenti circa le relazioni di affari nonché gli altri collegamenti che la società interessata ha in essere con la SIM cui si riferisce la partecipazione, altre SIM, banche e altri intermediari finanziari e con i partecipanti al capitale della SIM interessata;
- indicazione delle fonti di finanziamento che la società intende eventualmente attivare per la realizzazione dell'operazione di acquisizione della partecipazione, con l'indicazione dei soggetti finanziatori;
- documentazione atta a comprovare i requisiti di onorabilità;
- elenco dei soci che detengono una partecipazione superiore al 5% del capitale rappresentata da azioni con diritto di voto nella società tenuta ad effettuare la comunicazione ovvero che esercitano il controllo congiunto della società stessa.

²⁰ Se il soggetto che effettua la comunicazione fa parte di un *gruppo* oltre ai riferimenti sopraindicati, dovranno essere inviati:

I documenti non sono richiesti se il soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione appartiene a un gruppo bancario italiano o è una banca o un' impresa di investimento o una società di gestione di o.i.c.v.m. comunitaria.

La Banca d'Italia, entro 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, può vietare l'acquisizione della partecipazione quando ritenga che il potenziale acquirente non sia idoneo ad assicurare una gestione sana e prudente della SIM o l'effettivo esercizio della vigilanza.

A dette comunicazioni sono tenute anche le società fiduciarie intestatarie di azioni per conto terzi nonché le società di gestione del risparmio con riferimento ai diritti di voto detenuti per conto dei patrimoni gestiti.

6.2 Requisito di onorabilità²¹

Chiunque partecipa in una SIM in misura superiore al 5% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti qualora:

- a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 1423/56 o della legge 575/65, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942 n.267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) sia stato condannato a una delle pene indicate alla lettera b) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato. Le pene di cui alla lettera b), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.

Non sono tenuti a comprovare i requisiti di onorabilità tutti i soggetti che detengono una partecipazione rilevante che, al momento della presentazione della domanda, ricoprono la carica di amministratore o direttore generale, o altra equivalente, in banche italiane, SIM, SICAV, SGR,

-
- la mappa del gruppo con l'indicazione della localizzazione territoriale delle sue componenti;
 - Il bilancio consolidato del gruppo relativo all'ultimo esercizio;
 - I riferimenti in ordine ai rapporti finanziari e operativi in essere tra:
 - la SIM di cui si intende assumere la partecipazione e i soggetti appartenenti al gruppo;
 - gli enti finanziari del gruppo di appartenenza e le altre società ricomprese nel gruppo medesimo.

²¹ Decreto Ministeriale 11 novembre 1998 n. 469

banche e imprese di investimento comunitarie, banche e imprese di investimento extracomunitarie comunque autorizzate a prestare i propri servizi nel territorio della Repubblica, società di gestione di mercati regolamentati, società di gestione accentrata di strumenti finanziari, imprese di assicurazione.

Nel caso di persona giuridica o società di persone i requisiti di onorabilità devono essere posseduti da tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e dal direttore generale o da chi svolge funzioni equivalenti. In tali casi, la verifica dei requisiti viene effettuata dal Consiglio di Amministrazione ed alla comunicazione preventiva va allegato il verbale della relativa delibera consiliare, unitamente ai documenti presi a base delle valutazioni effettuate.

Il difetto dei requisiti di onorabilità comporta il divieto di esercizio del diritto di voto che, tuttavia, non concerne l'intera partecipazione, ma solo le azioni eccedenti la soglia qualificata.

La Banca d'Italia, anche su proposta della Consob, può in ogni momento sospendere il diritto di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti a una partecipazione qualificata in una SIM, quando l'influenza esercitata dal titolare della partecipazione possa pregiudicarne la gestione sana e prudente o l'effettivo esercizio della vigilanza.

Il diritto di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie rilevanti, non possono essere esercitati quando:

- non siano state effettuate le comunicazioni previste;
- sia intervenuto il divieto della Banca d'Italia;
- non sia ancora decorso il termine entro il quale la Banca d'Italia può vietare l'acquisizione;
- sia scaduto il termine massimo eventualmente fissato per l'acquisizione.

7. PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE SIM²²

Le SIM possono detenere partecipazioni in:

- *società finanziarie* (SIM e imprese di investimento; intermediari finanziari di cui al titolo V del TUB; società di gestione del risparmio; società con sede in Italia o all'estero esercenti in via esclusiva o prevalente altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lett. B) del TUB²³; "società di partecipazione" che detengono partecipazioni prevalentemente nel settore finanziario, nonché quelle che detengono prevalentemente partecipazioni nel settore industriale, quando il loro ruolo è di "merchant banking");
- *imprese di assicurazione* (imprese italiane autorizzate²⁴, nonché quelle estere ritenute tali dal rispettivo ordinamento);
- *società strumentali* (società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività non finanziarie che hanno carattere ausiliario rispetto all'attività della SIM);
- *società non finanziarie* (società che svolgono attività diversa da quella bancaria, finanziaria o assicurativa, ovvero non siano società strumentali).

Le SIM comunicano alla Banca d'Italia, entro 10 giorni dall'acquisto, le partecipazioni assunte.

²² Regolamento Banca d'Italia 4 agosto 2000

²³ Per "società finanziarie" si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente: l'attività di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia in conformità delle delibere del CICR; una o più delle attività previste dall'art. 1, comma 2, lettera f), numeri da 2 a 12 del TUB; altre attività finanziarie previste ai sensi del n. 15 della medesima lettera.

²⁴ Ai sensi dei decreti legislativi nn. 174 e 175 del 17 marzo 1995

7.1 Partecipazioni di natura finanziaria e strumentale

Le SIM possono assumere partecipazioni, anche di maggioranza, per un ammontare complessivo non superiore al “patrimonio rettificato di secondo livello”²⁵, in banche, società finanziarie e imprese di assicurazione nonché in società strumentali, con sede legale in Italia o all'estero, senza alcuna limitazione.

Le SIM che intendono assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni di controllo in tali società devono comunicarlo preventivamente alla Banca d'Italia almeno 60 giorni prima dell'operazione. Tale comunicazione è prevista anche nel caso in cui la SIM decida di aderire a sindacati di voto. La comunicazione deve essere corredata dallo statuto e dagli ultimi due bilanci approvati della società in cui intende assumere la partecipazione nonché di ogni notizia utile a inquadrare l'operazione nell'ambito della complessiva strategia aziendale. Sono inoltre fornite informazioni concernenti l'impatto dell'operazione sulla situazione finanziaria attuale e prospettica del partecipante nonché sul rispetto dei coefficienti di adeguatezza patrimoniale.

La Banca d'Italia, nel termine massimo di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, esprime il proprio parere sull'operazione, valutando gli effetti della stessa sulla situazione tecnica della SIM.

7.2 Partecipazioni di natura non finanziaria

Le SIM non possono detenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in società non finanziarie:

- superiori al 15 per cento del capitale con diritto di voto; o
- tali che consentano di esercitare il controllo dell'impresa, anche attraverso la partecipazione ad accordi di voto.

7.3 Partecipazioni acquisite nell'ambito dell'adesione a consorzi di garanzia e collocamento

Le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti non si applicano ai titoli di capitale detenuti nell'ambito dell'adesione a consorzi di garanzia e collocamento da parte delle SIM autorizzate a prestare il servizio di cui all'art.1, comma 5, lett. c) del Testo Unico (collocamento...), fino al giorno di chiusura del collocamento stesso. A partire da tale data, i titoli rimasti nel portafoglio di proprietà delle SIM sono da imputare nel portafoglio immobilizzato, ovvero, qualora ne presentino le caratteristiche, tra le partecipazioni. In quest'ultimo caso, i titoli in questione ricadono nella disciplina di cui al presente capitolo.

8. OPERATIVITA' TRANSFRONTALIERA²⁶

Le SIM italiane possono operare all'estero, in territorio UE o extra UE, con o senza stabilimento di succursali, svolgendo attività ammesse o meno al mutuo riconoscimento, nel rispetto delle disposizioni del Paese ospitante e previa autorizzazione della Banca d'Italia, sentita la Consob.

I servizi ammessi al mutuo riconoscimento sono:

Principali:

²⁵ Patrimonio di base (capitale versato, riserve [escluse quelle di rivalutazione], fondo per rischi generale) + patrimonio supplementare di secondo livello (riserve di rivalutazione, strumenti innovativi di capitale e altri strumenti individuati nel Provvedimento Banca d'Italia 4 agosto 2000) – le componenti negative

²⁶ Art. 26 TUF e Provv. BI 4/8/2000

- ricezione e trasmissione, per conto degli investitori, di ordini in relazione a uno o più strumenti indicati nella sezione B dell'Allegato al TUF;
- esecuzione di tali ordini per conto terzi, negoziazione par conto proprio di tutti gli strumenti indicati nella sezione B dell'Allegato al TUF;
- gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento nell'ambito di un mandato conferito dagli investitori, qualora tali portafogli includano uno o più strumenti contemplati nella sezione B dell'Allegato al TUF;
- assunzione a fermo per tutte o per alcune emissioni degli strumenti indicati nella sezione B dell'Allegato al TUF e collocamento di tali emissioni.

Accessorie:

- custodia e amministrazione in relazione a uno o più degli strumenti indicati nella sezione B dell'Allegato al TUF;
- affitto di cassette di sicurezza;
- concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare una transazione relativa a uno o più strumenti indicati nella sezione B dell'Allegato al TUF, in cui interviene l'impresa che concede il credito o il prestito;
- consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese;
- servizi connessi all'assunzione a fermo;
- consulenza in materia di investimenti in merito a uno o più degli strumenti elencati nella sezione B dell'Allegato al TUF;
- servizio di cambio allorquando detto servizio è legato alla fornitura di servizi di investimento.

8.1 Operatività transfrontaliera per attività ammesse al mutuo riconoscimento senza succursali

- In Paesi UE²⁷ è necessaria una comunicazione preventiva alla Banca d'Italia 30 giorni prima dell'inizio dell'attività.
La Banca d'Italia, entro 30 giorni, dà notizia dell'istanza all'autorità competente del Paese ospitante e ne informa la SIM.
- In Paesi EXTRA UE²⁸ è necessaria l'autorizzazione preventiva della Banca d'Italia, sentita la Consob. Condizione indispensabile è il rispetto delle disposizioni vigenti nell'ordinamento del Paese ospitante. L'autorizzazione viene rilasciata nel termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda. A tal fine la Banca d'Italia può chiedere un parere all'Autorità competente del Paese ospitante.
Il rifiuto (motivato) al rilascio dell'autorizzazione è dovuto o alla mancanza delle condizioni indicate oppure alla non adeguatezza della struttura organizzativa, finanziaria, economica e patrimoniale della SIM.

²⁷ Art. 26 TUF e Provv. BI 4/8/2000, cap. IV, Sez. III, art. 1.1 e 1.2

²⁸ Art. 26 TUF e Provv. BI 4/8/2000, cap. IV, Sez. III, art. 2.1

8.2 Operatività transfrontaliera per attività ammesse al mutuo riconoscimento con succursali

- In Paesi UE²⁹ è necessaria una comunicazione preventiva alla Banca d'Italia. Entro 90 giorni, la Banca d'Italia notifica la comunicazione all'Autorità competente del Paese ospitante, fornisce precisazioni in merito al sistema di indennizzo di cui all' art. 59 del TUF e informa la SIM del suo operato. Per motivi attinenti all'adeguatezza della struttura organizzativa e della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della SIM, che rendano difficile garantire controlli interni efficaci presso la succursale estera, la Banca d'Italia può rifiutarsi di notificare l'istanza all'Autorità straniera. In tal caso, entro 90 giorni, la Banca d'Italia comunica le ragioni del rifiuto, fornisce chiarimenti in merito agli aspetti tecnici e illustra i problemi da risolvere per poter stabilire all'estero la succursale. La succursale può stabilirsi e operare quando riceve apposita comunicazione da parte dell'Autorità competente del Paese ospitante, ovvero quando siano trascorsi 60 giorni dal momento in cui tale Autorità ha ricevuto la notifica della Banca d'Italia.
- In Paesi EXTRA UE³⁰ è necessaria l'autorizzazione preventiva da della Banca d'Italia. Tale autorizzazione è rilasciata, previo parere dell'Autorità straniera competente, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda.

8.3 Operatività transfrontaliera per attività non ammesse al mutuo riconoscimento

- In Paesi UE³¹ le condizioni essenziali per il rilascio dell'autorizzazione sono l'esistenza di apposite intese fra le competenti autorità e la possibilità di agevole accesso, da parte della casa madre, alle informazioni presso la succursale.
- In Paesi EXTRA UE³² le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione sono le medesime previste per le attività ammesse al mutuo riconoscimento (tempi: con succursali 90 giorni; senza succursali 60 giorni).

9. VIGILANZA

Il TUF attribuisce alla Banca d'Italia le competenze in ordine alla verifica per il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale ed alla Consob le competenze in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti.

La vigilanza che il TUF attribuisce alle due Autorità di vigilanza è finalizzata a sorvegliare i soggetti abilitati affinché rispettino le regole di trasparenza e correttezza e venga garantita la sana e prudente gestione. Con il termine "sana" si intende la gestione condotta secondo criteri di redditività e con il termine "prudente" il processo di rischio in funzione delle diverse tipologie di investimento e delle diverse attività esercitate dall'intermediario.

Le forme di vigilanza sono quattro: regolamentare, informativa, ispettiva e sul gruppo.

Vigilanza regolamentare

La Banca d'Italia:

- disciplina l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni³³;

²⁹ Art. 26 TUF e Provv. BI 4/8/2000, cap. IV, Sez. II, art. 1.1 e 1.2

³⁰ Art. 26 TUF e Provv. BI 4/8/2000, cap. IV, Sez. II, art. 2.1

³¹ Art. 26 TUF e Provv. BI 4/8/2000, cap. IV, Sez. IV, art. 1

³² Art. 26 TUF e Provv. BI 4/8/2000, cap. IV, Sez. IV, art. 2

³³ Regolamento Banca d'Italia 4 agosto 2000

- disciplina le modalità di deposito e di sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela³⁴;

La Consob:

- disciplina le procedure, anche di controllo interno, relative ai servizi prestati e la tenuta delle evidenze degli ordini e delle operazioni effettuate;
- disciplina il comportamento da osservare nei rapporti con gli investitori; anche tenuto conto dell'esigenza di ridurre al minimo i conflitti di interesse e di assicurare che la gestione del risparmio su base individuale si svolga con modalità aderenti alle specifiche esigenze dei singoli investitori;
- disciplina gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi; i flussi informativi tra i diversi settori dell'organizzazione aziendale, anche tenuto conto dell'esigenza di evitare interferenza tra la prestazione del servizio di gestione su base individuale e gli altri servizi disciplinati dalla presente parte³⁵.

Banca d'Italia e Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono³⁶:

- convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti;
- ordinare la convocazione degli organi collegiali, fissandone l'ordine del giorno;
- procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali quando gli organi competenti non abbiano ottemperato al punto precedente;
- ordinare la sospensione o la limitazione temporanea dell'emissione o del rimborso delle quote o azioni di Oicr.

Vigilanza informativa.³⁷

La Banca d'Italia e le Consob:

- possono chiedere, per le materie di rispettiva competenza, ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabiliti. Tali poteri possono essere esercitati anche nei confronti della società incaricata della revisione contabile;
- devono essere informate, senza indugio, da parte del collegio sindacale, di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione, ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività della SIM;
- devono essere informate, senza indugio, da parte della società incaricata alla revisione della SIM, di tutti gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme disciplinanti l'attività della società sottoposta a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sui bilanci;

Gli ultimi due punti si applicano anche ai collegi sindacali e alle società incaricate della revisione contabile delle società che controllano la SIM o che sono da queste controllate ai sensi dell'art. 23 del TUF.

*Vigilanza ispettiva*³⁸

³⁴ Regolamento Banca d'Italia 1 luglio 1998

³⁵ Regolamento 1 luglio 1998 n. 11522 e n. 12191/99

³⁶ Art. 7 TUF

³⁷ Art. 8 TUF

³⁸ Art. 12 TUF

La Banca d'Italia e la Consob:

- possono, per le materie di rispettiva competenza e in armonia con le disposizioni comunitarie, effettuare ispezioni e chiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso i soggetti abilitati;
- ciascuna autorità comunica le ispezioni disposte all'altra autorità, la quale può chiedere accertamenti su profili di propria competenza;
- possono chiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso succursali di SIM stabilite sul territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalità per le verifiche;
- possono concordare, per le materie di rispettiva competenza, con le autorità competenti degli Stati extracomunitari modalità per l'ispezione di succursali di imprese di investimento insediate nei rispettivi territori.

Le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato Banca d'Italia e Consob, possono ispezionare, anche tramite loro incaricati, le succursali di imprese di investimento comunitarie dalle stesse autorizzate, stabilite nel territorio della Repubblica. Se le autorità di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, procedono direttamente agli accertamenti ovvero concordano altre modalità per le verifiche

*Vigilanza sul gruppo*³⁹

La Banca d'Italia:

- ha la facoltà di impartire alla SIM o alla società finanziaria posta al vertice del gruppo disposizioni riferite al complesso dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b) ⁴⁰, aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. Ove lo richiedano esigenze di stabilità, la Banca d'Italia può emanare nelle stesse materie disposizioni di carattere particolare;
- può disporre nei confronti dei soggetti appartenenti al gruppo l'applicazione delle disposizioni previste dalla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI⁴¹.

La SIM o la società finanziaria capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emanano disposizioni alle componenti del gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia. Gli amministratori delle società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.

La Banca d'Italia e la Consob:

- possono chiedere, per le materie di rispettiva competenza, ai soggetti individuati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b), la trasmissione, anche periodica, di dati e informazioni. Le informazioni utili all'esercizio della vigilanza possono essere richieste anche ai soggetti che, pur non svolgendo servizi di investimento nonché attività connesse e strumentali o

³⁹ Art. 10 TUF

⁴⁰ Art. 11 TUF, comma 1, lettera b): La Banca d'Italia, sentita la CONSOB: ... b) può emanare disposizioni volte a individuare l'insieme dei soggetti da sottoporre a vigilanza sul gruppo tra quelli esercenti servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio nonché attività connesse e strumentali o altre attività finanziarie, come individuate ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b) del T.U. bancario. Tali soggetti sono individuati tra quelli che, non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del T.U. bancario:

1. sono controllati, direttamente o indirettamente, da una SIM o da una società di gestione del risparmio;
2. controllano, direttamente o indirettamente, una SIM o una società di gestione del risparmio;
3. non sono controllati, direttamente o indirettamente, dagli stessi soggetti che controllano la SIM o la società di gestione del risparmio;
4. sono partecipati almeno per il 20 per cento da uno dei soggetti indicati nei numeri 1), 2) e 3), dalla SIM o dalla società di gestione del risparmio.

⁴¹ Disciplina delle Società con azioni quotate – revisione contabile

altre attività finanziarie, siano legati alla SIM dai rapporti partecipativi indicati nell'art. 11, comma 1, lett. b)

- possono, per le materie di rispettiva competenza, effettuare ispezioni presso i soggetti individuati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b). Possono altresì, al fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti, effettuare ispezioni presso i soggetti che, pur non svolgendo servizi di investimento nonché attività connesse e strumentali o altre attività finanziarie siano legati alla SIM dai rapporti partecipativi indicati nell'art. 11, comma 1, lett. b)

10. L'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE ED IL CONTROLLO DEL RISCHIO⁴²

Nell' svolgimento dei servizi autorizzati, le SIM rispettano i coefficienti patrimoniali e i limiti alla concentrazione come definiti dalla Banca d'Italia.

I coefficienti patrimoniali si riferiscono alle seguenti categorie di rischio:

- *rischio di posizione su titoli di debito e di capitale*: esprime il rischio che deriva all'intermediario dall'oscillazione del corso degli strumenti finanziari per fattori attinenti all'andamento dei mercati e alla situazione dell'ente emittente;
- *rischio di regolamento*: esprime il rischio connesso con la mancata consegna alla scadenza del contratto dei titoli, degli importi di denaro o delle merci dovuti, da parte della controparte, per operazioni relative al portafoglio non immobilizzato;
- *rischio di controparte*: esprime il rischio dell'eventuale inadempimento della controparte in operazioni relative al portafoglio non immobilizzato;
- *rischio di credito*: esprime il rischio di perdita per inadempimento dei debitori relativo alle attività di rischio, in bilancio e fuori bilancio, diverse da quelle che attengono al portafoglio non immobilizzato. Non costituiscono attività di rischio le attività dedotte dal patrimonio di vigilanza;
- *rischio di cambio*: esprime l'esposizione della SIM alle oscillazioni dei corsi delle valute e del prezzo dell'oro. Sono da assimilare ai rapporti in valuta le operazioni attive e passive che prevedono clausole di indicizzazione collegate all'andamento dei tassi di cambio con una determinata valuta e le posizioni in oro e strumenti derivati sull'oro;
- *rischio di concentrazione*: sono stabiliti limiti con riferimento sia all'entità dei rischi nei confronti della singola controparte, sia all'ammontare complessivo delle esposizioni di maggiore importo: la disciplina sui grandi rischi si propone, sotto il primo profilo, di limitare la potenziale perdita massima che la SIM potrebbe subire in caso di insolvenza di una singola controparte; sotto il secondo, di mantenere un soddisfacente grado di frazionamento del rischio di natura creditizia;
- *rischio sulle posizioni in merci*: le SIM sono tenute a mantenere un apposito requisito patrimoniale a fronte del rischio di perdite sulle eventuali posizioni in merci;
- *altri rischi*: inerentemente agli altri rischi, non specificamente individuati, che possono interessare l'attività della SIM, la disciplina prevede una percentuale forfettaria che si applica in via generale: più precisamente, sui costi operativi fissi (somma delle voci di bilancio "spese amministrative" e "altri oneri di gestione") risultanti dal bilancio dell'ultimo esercizio si applica una copertura patrimoniale nella misura del 25%.

Le SIM autorizzate all'esercizio, anche disgiunto, dei servizi di negoziazione per conto proprio e di collocamento con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia devono disporre costantemente di un patrimonio di vigilanza uguale o superiore al maggiore importo tra:

⁴² Provvedimento Banca d'Italia 4 agosto 2000, capitolo 3

- la somma delle coperture patrimoniali richieste per il rispetto dei coefficienti inerenti ai rischi specifici di cui ai punti precedenti
- la copertura patrimoniale richiesta per il rispetto del coefficiente "altri rischi".

Le altre SIM devono disporre costantemente di un patrimonio di vigilanza uguale o superiore al maggiore importo tra:

- la somma delle coperture patrimoniali richieste per il rispetto dei coefficienti inerenti i rischi di credito, di cambio e di concentrazione
- la copertura patrimoniale richiesta per il rispetto del coefficiente "altri rischi".

Tutte le SIM che effettuano operazioni in opzioni sono inoltre tenute al rispetto delle istruzioni specifiche concernenti il calcolo dei requisiti patrimoniali relativi a tali strumenti. La valutazione dell'esposizione ai rischi derivante dall'operatività in opzioni riveste infatti un'importanza particolare, in considerazione del loro peculiare profilo di rischio. La relativa disciplina prevede due metodologie alternative, caratterizzate da tecniche con gradi di sofisticazione crescente, a seconda della tipologia di operatività in opzioni del singolo intermediario.

Inoltre, le SIM devono disporre di un ammontare del "patrimonio rettificato di secondo livello" uguale o superiore alla copertura patrimoniale richiesta a fronte del rischio di credito.

Le SIM verificano quotidianamente il rispetto dei coefficienti minimi di patrimonio e dei limiti alla concentrazione dei rischi.

In ogni caso il patrimonio di vigilanza⁴³ di una SIM non può essere inferiore al livello del capitale minimo iniziale richiesto.

⁴³ Il patrimonio di vigilanza è calcolato come somma algebrica di una serie di elementi positivi e negativi la cui computabilità viene ammessa, con o senza limitazioni a seconda dei casi, in relazione alla qualità patrimoniale riconosciuta a ciascuno di essi, secondo le disposizioni che seguono. Gli elementi positivi che concorrono alla quantificazione del patrimonio, devono poter essere utilizzati senza restrizioni o indugi per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali nel momento in cui tali rischi o perdite si manifestano. L'importo di tali elementi è depurato degli eventuali oneri di natura fiscale.

Il patrimonio di vigilanza è strutturato come segue:

- a) patrimonio di base (capitale versato + riserve, escluse quelle di rivalutazione + fondo per rischi finanziari generali - azioni di propria emissione in portafoglio - attività immateriali - perdite di esercizi precedenti - perdite di rilevante entità verificatesi in comparti dell'attività aziendale diversi dalla negoziazione per conto proprio nell'esercizio in corso): viene ammesso nel computo del patrimonio di vigilanza senza alcuna limitazione;
- b) Patrimonio supplementare di secondo livello (riserve di rivalutazione + strumenti innovativi di capitale non computati nel patrimonio di base + strumenti ibridi di patrimonializzazione + passività subordinate con durata originaria non inferiore a 5 anni + fondi rischi costituiscono – tutti entro determinati limiti e a certe condizioni): tale aggregato è computabile entro il limite massimo rappresentato dall'ammontare del patrimonio di base; tuttavia, le passività subordinate di cui sopra non possono eccedere il 50 per cento del patrimonio di base;
- c) Patrimonio rettificato di secondo livello [a + b - (partecipazioni possedute in banche, SIM e società finanziarie + attività subordinate e strumenti ibridi di patrimonializzazione detenuti verso tali enti + un importo pari al 50 per cento dell'ammontare delle minusvalenze nette sul portafoglio immobilizzato)]
- d) Patrimonio supplementare di terzo livello
 - per le SIM autorizzate all'esercizio, anche disgiunto, dei servizi di cui all'art 1, comma 5 del TUF, lettere a) e c) con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia: (proventi netti ovvero perdite nette + plusvalenze e minusvalenze sul portafoglio non immobilizzato - eventuali oneri fiscali - ulteriori prevedibili oneri): tale aggregato, che può assumere valore positivo o negativo, è computato senza alcuna limitazione nel patrimonio di vigilanza;
 - per tutte le SIM (passività subordinate con durata originaria non inferiore a 2 anni, entro determinati limiti e a certe condizioni): esse sono computabili al massimo entro il 150% del patrimonio di base che residua dopo la copertura del requisito patrimoniale previsto dal coefficiente sul rischio di credito. In particolari circostanze, previo consenso della Banca d'Italia, il limite di cui sopra può essere elevato al 250%. In luogo delle passività subordinate, le SIM possono includere nel patrimonio supplementare di terzo livello un pari ammontare di elementi del patrimonio supplementare di secondo livello.

Dall'ammontare complessivo del patrimonio di base e del patrimonio supplementare di secondo e di terzo livello si deducono:

- le partecipazioni possedute in banche, SIM e società finanziarie nonché le attività subordinate e gli strumenti ibridi di patrimonializzazione detenuti verso tali enti. Le SIM rientranti in un gruppo sottoposto a vigilanza su base consolidata non devono dedurre dal proprio patrimonio di vigilanza le partecipazioni detenute in banche, SIM e società finanziarie e consolidate nel patrimonio del gruppo di appartenenza;
- un importo pari al 50 per cento dell'ammontare delle minusvalenze nette sul portafoglio immobilizzato.

Inoltre, le SIM che non fanno parte di un gruppo sottoposto a vigilanza su base consolidata deducono dal patrimonio di vigilanza le seguenti componenti non negoziabili dell'attivo patrimoniale:

I requisiti patrimoniali sopracitati costituiscono una prescrizione prudenziale avente carattere minimale, data l'impossibilità di prevedere appieno le variazioni dei corsi dei titoli e delle valute e, in generale, l'evoluzione dei mercati.

Il rispetto di tali requisiti non è quindi sufficiente: è necessario che all'osservanza delle regole prudenziali si affianchino procedure e sistemi di controllo che assicurino una gestione sana e prudente dei rischi di mercato

11. IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

11.1 Procedure interne⁴⁴

E' l'insieme delle disposizioni interne e degli strumenti adottati per la prestazione dei servizi. Le SIM si dotano di procedure finalizzate a:

- assicurare l'ordinata e corretta prestazione dei servizi;
- ricostruire le modalità, i tempi e le caratteristiche dei comportamenti posti in essere nella prestazione dei servizi;
- assicurare una adeguata vigilanza interna sulle attività svolte dal personale addetto e dai promotori finanziari;
- assicurare che non si verifichino scambi di informazioni fra settori dell'organizzazione aziendale che devono essere tenuti separati secondo quanto disposto dalla Banca d'Italia⁴⁵;
- assicurare che non si verifichino scambi di informazioni con altre società del gruppo che prestano servizi di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, collocamento e servizi accessori;
- assicurare una ordinata e sollecita gestione ed archiviazione della corrispondenza e della documentazione ricevuta e trasmessa, anche tramite i promotori finanziari, nell'ambito dei servizi prestati.

Le SIM comunicano per iscritto al personale addetto ed ai promotori finanziari le procedure concernenti le modalità di svolgimento delle attività agli stessi assegnati, precisando i connessi compiti, doveri e responsabilità.

11.2 Controllo interno⁴⁶

Le SIM istituiscono una specifica funzione di controllo interno assegnata ad un apposito responsabile svincolato da rapporti gerarchici rispetto ai responsabili dei settori di attività sottoposti al controllo. La funzione di controllo interno:

- verifica costantemente l'idoneità delle procedure interne ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al TUF e ai relativi regolamenti di attuazione;
- vigila sul rispetto delle procedure interne;
- vigila sul rispetto del codice interno di comportamento;
- gestisce il registro dei reclami;

-
- beni mobili;
 - beni immobili ad esclusione degli immobili gravati da garanzia reale per finanziamenti ottenuti;
 - partecipazioni inclusi strumenti ibridi di patrimonializzazione e attività subordinate nei confronti di soggetti diversi da banche, SIM e società finanziarie;
 - crediti verso qualsiasi controparte con vita residua oltre 90 giorni, ad eccezione: di quelli rivenienti da operazioni di riporto attivo, di acquisto di titoli con patto di rivendita e di prestito di titoli; dei depositi versati presso casse di compensazione e garanzia a fronte di contratti futures e a premio stipulati in mercati ufficiali; dei crediti verso l'erario.

⁴⁴ Art. 56 delibera Consob 11522 del 1 luglio 1998

⁴⁵ Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett.a) del TUF

⁴⁶ Art. 57 delibera Consob 11522 del 1 luglio 1998

- svolge una attività di supporto consultivo ai settori dell'organizzazione aziendale con riferimento alle problematiche concernenti la prestazione dei servizi, i conflitti di interessi e i conseguenti comportamenti da tenere.

Il responsabile della funzione di controllo interno predispone un apposito registro in cui sono annotati il servizio interessato, l'oggetto delle verifiche effettuate, la loro durata, il periodo cui le stesse si riferiscono, i risultati emersi, le proposte formulate nonché le decisioni eventualmente assunte dai responsabili dei

settori dell'organizzazione aziendale e dagli organi aziendali competenti. Deve inoltre riferire i risultati della propria attività al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale. Nel caso in cui constati gravi irregolarità ne riferisce immediatamente al collegio sindacale, il quale segnala senza indugio alla Consob e alla Banca d'Italia le irregolarità riscontrate. Infine, trasmette, in via ordinaria, almeno una volta l'anno, in occasione del bilancio, al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale un'apposita relazione concernente le verifiche effettuate nel corso dell'anno. Nell'ambito delle rispettive competenze, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale formulano le proprie osservazioni e determinazioni sulla relazione pervenuta.

Nell'esercizio della funzione di controllo interno, gli intermediari possono avvalersi delle prestazioni fornite da soggetti esterni. Comunque, la sana e prudente gestione degli intermediari richiede che il vertice mantenga adeguate capacità di controllo delle attività cedute in outsourcing e abbia la possibilità di intervenire tempestivamente ove l'esecuzione di servizi da parte dell'incaricato esterno risulti carente.

11.3 Codice interno di comportamento⁴⁷

Le SIM adottano e rispettano un codice interno di autodisciplina che definisce le regole di comportamento dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, dei dipendenti, dei promotori finanziari e dei collaboratori. Tale codice deve fare quantomeno riferimento:

- all'obbligo di riservatezza sulle informazioni di carattere confidenziale acquisite dagli investitori o di cui comunque dispongano in ragione della propria funzione;
- alle procedure stabilite per compiere per conto proprio operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari;
- alle procedure concernenti i rapporti con gli investitori che intendano avvalersi di procuratori o incaricati ai fini della stipulazione dei contratti o dell'effettuazione di operazioni, se questi sono amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari degli intermediari stessi;
- al divieto di ricevere utilità da terzi che possano indurre a tenere comportamenti in contrasto con gli interessi degli investitori o del soggetto per conto del quale operano.

Le SIM rispettano i codici di autodisciplina adottati dalle associazioni di categoria alle quali aderiscono.

Le SIM si astengono dal porre in essere e controllano che i propri dipendenti, collaboratori o promotori finanziari non pongano in essere comportamenti pericolosi, ritenuti pericolosi o indicativi di situazioni di pericolo per il pubblico risparmio e per il mercato.

⁴⁷ Art. 58 delibera Consob 11522 del 1 luglio 1998

11.4 Reclami⁴⁸

Le SIM istituiscono un apposito registro in forma elettronica, gestito dal responsabile della funzione di controllo interno, in cui sono tempestivamente annotati gli estremi essenziali dei reclami presentati per iscritto dagli investitori.

Il registro dei reclami deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- l'identificazione dell'investitore che ha presentato il reclamo e del servizio al quale il reclamo si riferisce;
- l'identificazione del dipendente, collaboratore o promotore finanziario, dell'unità organizzativa di appartenenza e del relativo responsabile, a cui è stato affidato l'investitore per la prestazione del servizio;
- la data di presentazione e ricevimento del reclamo;
- le cause del reclamo;
- le somme di denaro e il valore degli strumenti finanziari di pertinenza dell'investitore complessivamente detenuti dall'intermediario;
- il pregiudizio economico lamentato dall'investitore o stimato in relazione a quanto esposto nel reclamo;
- la data dell'eventuale corrispondenza intercorsa prima dell'esito del reclamo;
- le valutazioni sintetiche del reclamo e il suo esito;
- la data di comunicazione dell'esito del reclamo.

Le SIM trattano i reclami ricevuti in modo sollecito; l'esito finale del reclamo è comunicato per iscritto all'investitore entro il termine di 90 giorni dal ricevimento.

Entro 40 giorni dalla fine di ciascun semestre, il responsabile della funzione di controllo interno trasmette al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale una apposita relazione che illustri, per ciascun servizio prestato, la situazione complessiva dei reclami ricevuti. Nell'ambito delle rispettive competenze, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale formulano le proprie osservazioni e determinazioni sulla relazione pervenuta.

⁴⁸ Art. 59 delibera Consob 11522 del 1 luglio 1998

ALLEGATO A - PROGRAMMA INIZIALE DI ATTIVITA'

1. Investimenti

1.1 Principali investimenti attuati relativi al servizio di investimento di cui si richiede l'autorizzazione, ammontare, piani di ammortamento, finalità, forme di finanziamento relative, durata e oneri.

1.2 Principali investimenti in corso di attuazione, relativi al servizio di investimento di cui si richiede l'autorizzazione, ammontare, finalità e tempi previsti di realizzazione, piano di ammortamento nonché forme di finanziamento relative, durata e oneri.

1.3 Principali investimenti previsti in relazione al servizio di cui si richiede l'autorizzazione, ammontare, forme di finanziamento e tempi di realizzazione previsti.

2. Eventuale piano di assunzione finalizzato all'esercizio delle attività di cui si richiede l'autorizzazione e relativo stato di attuazione, ovvero indicazione del personale in carico destinato al servizio in argomento.

3. Descrizione sintetica delle procedure organizzative interne finalizzate all'esercizio del servizio di cui si richiede l'autorizzazione.

4. Indicazione dei luoghi in cui si intende esercitare il servizio per il quale si richiede l'autorizzazione.

5. Descrizione organica dei fattori strategici, di mercato e di prodotto che conducono alla realizzabilità del progetto di avvio dell'attività di cui si richiede l'autorizzazione, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- a) prodotti sottostanti il servizio;
 - a.1) politica di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti sottostanti il servizio;
 - a.2) mercato potenziale, con riguardo alla tipologia di clienti cui si rivolge il servizio, alle eventuali aree geografiche, alle modalità previste per acquisire clientela;
 - a.3) mercato effettivo esistente, con riguardo a clientela potenziale già individuata;
- b) volume di affari realizzabile nel corso dei successivi tre esercizi, ripartito per ciascun esercizio, con dettagliata rappresentazione degli elementi certi e/o ipotetici - opportunamente documentati - che ne consentano l'apprezzabilità;
 - b.1) fatturato conseguente alle previsioni di cui al precedente punto b);
 - b.2) politica di remunerazione del servizio adottata;
- c) costi operativi stimati nel corso dei successivi tre esercizi, ripartiti per ciascun esercizio, con rappresentazione degli elementi certi e/o ipotetici - opportunamente documentati - che ne consentano l'apprezzabilità;
 - c.1) politica di remunerazione adottata per la distribuzione/commercializzazione del servizio anche fuori sede;

d) politica finanziaria perseguita, in considerazione degli effetti finanziari conseguenti agli investimenti effettuati, in corso di realizzazione o previsti nel corso dei successivi tre esercizi;

d.1) effetti stimati di quanto indicato al punto d), ripartiti per ciascun esercizio, con dettagliata rappresentazione degli elementi certi e/o ipotetici - opportunamente documentati - che ne consentano l'apprezzabilità;

e) quota dei costi fissi destinata al servizio;

f) evoluzione del risultato operativo stimato per i tre esercizi successivi, ripartito per ciascuno di essi;

g) indicazione del momento in cui si prevede la profittabilità del servizio.

6. Rappresentazione pro forma del conto economico e dello stato patrimoniale del servizio per i successivi tre esercizi, secondo le indicazioni di cui al precedente punto n. 5, nonché dei flussi di cassa conseguenti.

7. Nel caso il reddito operativo o i flussi di cassa stimati del servizio siano negativi, indicazione delle modalità di finanziamento del servizio, mediante indicatori coerenti, ovvero evidenza che dette risultanze possono essere assorbite dai risultati complessivamente realizzati dagli altri servizi e/o attività esercitate dall'impresa.

ALLEGATO B - RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

I. INFORMAZIONI GENERALI

Fornire un organigramma aziendale. Se la SIM dispone di sedi periferiche indicarne il numero e la localizzazione.

A. I SISTEMI INFORMATIVO-CONTABILI

1. Descrivere, in sintesi, l'architettura dei sistemi informativi utilizzati per ciascuna attività svolta
2. Descrivere i principali contenuti del sistema di rilevazione delle diverse tipologie di rischio (di mercato, di controparte, ecc.)
3. Descrivere, in sintesi, le soluzioni contabili adottate per conoscere, con riferimento a ciascun servizio di investimento esercitato: il volume di attività sviluppato, i costi e i ricavi specifici di pertinenza
4. Fornire riferimenti in ordine alle metodologie di controllo della gestione (quali, ad esempio, l'esistenza di budget, di piani di spesa, ecc.)
5. Indicare le misure di sicurezza informatica poste in essere a tutela del patrimonio informativo aziendale, con particolare riferimento ai criteri di protezione degli accessi e alle procedure di back up e di recovery previste

B. CONTROLLI INTERNI

a) Strutture e procedure di controllo interno

1. Descrivere la collocazione della funzione di controllo interno della SIM e indicare il responsabile
2. Indicare la frequenza e la modalità di svolgimento dei compiti in materia di controllo:
 - dei rischi assunti;
 - del rispetto delle regole prudenziali;
 - del rispetto delle regole di comportamento nei confronti della clientela;
 - del rispetto delle procedure stabilite per lo svolgimento dei servizi;
 - del rispetto delle disposizioni in materia di separazione amministrativa e contabile;
 - della corretta applicazione del principio della separazione patrimoniale;
 - della corretta tenuta delle evidenze contabili;
 - dell'efficacia delle procedure per la disciplina dei flussi informativi tra i settori aziendali;
 - dell'adeguatezza dei sistemi informativi rispetto ai servizi prestati e della loro affidabilità;
3. Indicare gli strumenti informatici di controllo di cui la SIM dispone
4. Se esiste un'unità di controllo del rischio autonoma rispetto alle strutture operative sui mercati, si comunichi:
 - a chi risponde l'unità;
 - qual è il ruolo dell'unità;
 - quali sono gli strumenti di cui dispone;
 - se viene predisposta una apposita manualistica relativa alle procedure di controllo del rischio, inviandone, in tal caso, una copia;

- se è prevista una regolare segnalazione da parte dell'unità di controllo al consiglio di amministrazione e alla direzione sull'esposizione al rischio.
- b) Sistema dei limiti
- Si indichi:
1. quali sono le modalità di definizione e di formalizzazione dei limiti operativi, con quale periodicità viene controllato il loro rispetto e con quale frequenza vengono rivisti
 2. qual è l'articolazione dei limiti in relazione a:
 - tipologia di servizio prestato;
 - unità operative coinvolte;
 - livelli di autonomia dei responsabili.
 3. quale procedura viene attivata e quali interventi sono previsti in caso di sconfinamento dei limiti assegnati
- c) Sistema delle deleghe
1. Descrivere l'articolazione delle deleghe all'interno dell'azienda con riferimento ai diversi servizi prestati
 2. Descrivere gli strumenti utilizzati per rendere noti alla struttura i poteri delegati
 3. Descrivere i meccanismi di controllo previsti per verificare il rispetto delle deleghe e indicare se esiste una procedura per richiedere il superamento dei poteri attribuiti.

C. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ALTA DIREZIONE

Si indichi:

1. se sono stabilite dal consiglio di amministrazione le linee generali sul tipo di attività (prodotti, mercati, funzioni) da svolgere e sulle relative politiche di controllo del rischio nonché con quali modalità vengono comunicate all'interno dell'azienda (qualora esista un documento contenente le linee-guida, allegarne copia)
2. se sono state delegate competenze in materie di controllo dei rischi ad un apposito comitato all'interno del consiglio di amministrazione
3. con quale frequenza viene rivisto il livello aggregato di rischio
4. quali organi aziendali partecipano alla decisione di entrare in nuovi mercati o in nuovi prodotti
5. quale tipo di informativa viene fornita al consiglio di amministrazione, all'alta direzione e agli altri dirigenti responsabili e con quale periodicità (allegare copia dei reports prodotti)
6. quali sono gli altri livelli gerarchici coinvolti nel processo di gestione e controllo del rischio e di quale tipo di deleghe sono investiti

II. INFORMAZIONI SUI SINGOLI SERVIZI

A. NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO E PER CONTO TERZI

1. Descrivere l'organizzazione delle sale (per funzioni, per prodotto, ecc.)
2. Indicare il numero di desks esistenti e i mercati nei quali la SIM opera

B. COLLOCAMENTO

1. Descrivere l'articolazione della rete distributiva utilizzata, indicandone anche la ripartizione per zone geografiche
2. In caso di collocamento con garanzia, indicare se esiste all'interno della SIM una unità ad hoc preposta all'analisi delle operazioni e alla loro valutazione in termini di rischio. In caso di risposta negativa, descrivere le modalità utilizzate per l'analisi e la valutazione delle operazioni di collocamento

C. GESTIONE

1. Descrivere la ripartizione dei compiti tra gli addetti alla struttura (per cliente, per settore, per mercato ecc.), indicando il grado di autonomia decisionale ad essi attribuito
2. Descrivere i sistemi utilizzati per:
 - garantire che il servizio venga prestato in modo indipendente, nell'esclusivo interesse degli investitori
 - evitare che gli addetti ad altri servizi possano accedere agli archivi, anche elettronici, della struttura di gestione
3. Descrivere i sistemi utilizzati per garantire il rispetto:
 - delle disposizioni in materia di gestione di portafogli previste dalla normativa
 - delle istruzioni impartite dai clienti
4. Indicare se all'unità sono attribuiti compiti in materia di:
 - scelta delle strategie di investimento dei portafogli
 - scelta dei titoli da immettere nella gestione
5. In caso di risposta negativa alla domanda precedente, indicare l'unità amministrativa cui sono attribuiti i compiti in questione.
6. Nel caso di delega della gestione a soggetti esterni, indicare l'ampiezza della delega e la natura dei compiti delegati.
7. Indicare i compiti attribuiti alle strutture di contatto con la clientela

D. RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI

1. Descrivere:
 - le modalità di reperimento degli ordini (canale bancario, reti di vendita, ecc.)
 - le procedure seguite per l'esecuzione degli stessi (es. trasferimento a SIM di negoziazione del gruppo, ecc.)